

Mercoledì 14 marzo 2007

## ALLEGATO V

Criteri per gli enti qualificati di cui all'articolo 9 bis

1. L'ente, il suo direttore e il personale responsabile dello svolgimento dei controlli non possono partecipare, direttamente o come rappresentanti autorizzati, alla progettazione, produzione, commercializzazione o manutenzione di prodotti, parti, pertinenze, componenti o sistemi, né al loro utilizzo, messa in servizio o uso. Tale prescrizione non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra le organizzazioni interessate e l'ente qualificato.
2. L'ente e il personale preposto al controllo devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e non devono subire pressioni e sollecitazioni, in particolare di carattere finanziario, atte a influenzare il loro giudizio o i risultati del loro controllo, in particolare quelle provenienti da persone o associazioni di persone interessate ai risultati dei compiti di certificazione.
3. L'ente deve disporre del personale e dei mezzi necessari per espletare in modo adeguato i compiti tecnici e amministrativi legati all'esecuzione del processo di certificazione; dovrebbe inoltre avere accesso alle apparecchiature necessarie per controlli eccezionali.
4. Il personale che effettua le indagini deve possedere:
  - un'eccellente formazione tecnica e professionale;
  - una conoscenza adeguata dei requisiti dei compiti da essi svolti in materia di certificazione e un'adeguata esperienza di tali processi;
  - la capacità necessaria per redigere dichiarazioni, registri e relazioni che dimostrino che le indagini sono state effettivamente svolte.
5. Si deve garantire l'imparzialità del personale che svolge l'indagine. La remunerazione del personale non deve dipendere dal numero o dai risultati delle indagini svolte.
6. L'ente deve sottoscrivere una assicurazione di responsabilità, a meno che tale responsabilità sia coperta dallo Stato membro in base al diritto nazionale.
7. Il personale dell'ente è tenuto al segreto professionale in merito a tutte le informazioni di cui viene a conoscenza nello svolgimento dei compiti a norma del presente regolamento.»

---

P6\_TA(2007)0068

### **Commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi \***

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi (COM(2006)0487 — C6-0330/2006 — 2006/0162(CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0487) <sup>(1)</sup>,
- visto l'articolo 37, paragrafo 2, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0330/2006),

---

<sup>(1)</sup> Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

**Mercoledì 14 marzo 2007**

- visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0006/2007);
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
  3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

---



---

EMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO

---

Emendamento 1

*Considerando 5*

(5) Per migliorare il funzionamento del mercato unico, è necessario riorganizzare la commercializzazione delle carni di bovini di età non superiore a dodici mesi, in modo da renderla il più trasparente possibile. Ciò consentirà inoltre una migliore organizzazione della produzione corrispondente. A tal fine è opportuno precisare le denominazioni di vendita che devono essere utilizzate, in ognuna delle lingue degli Stati membri, al momento della commercializzazione delle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi. In questo modo l'accesso all'informazione dei consumatori sarà notevolmente migliorato.

(5) Per migliorare il funzionamento del mercato unico, è necessario riorganizzare la commercializzazione delle carni di bovini di età non superiore a dodici mesi, in modo da renderla il più trasparente possibile. Ciò consentirà inoltre una migliore organizzazione della produzione corrispondente. A tal fine è opportuno precisare le denominazioni di vendita che devono essere utilizzate, in ognuna delle lingue degli Stati membri, al momento della commercializzazione delle carni ***o delle preparazioni a base di carne destinate al consumo umano***, ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi. In questo modo l'accesso all'informazione dei consumatori sarà notevolmente migliorato.

Emendamento 2

*Considerando 12*

(12) È inoltre opportuno prevedere l'identificazione delle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi mediante la lettera corrispondente alla loro categoria di appartenenza, nonché l'indicazione dell'età al momento della macellazione sulle etichette apposte su tali carni.

(12) È inoltre opportuno prevedere l'identificazione delle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi mediante la lettera corrispondente alla loro categoria di appartenenza, ***mediante la denominazione di vendita*** nonché ***mediante*** l'indicazione dell'età al momento della macellazione sulle etichette apposte su tali carni. ***Tali riferimenti dovrebbero ugualmente figurare su tutti i documenti commerciali.***

Emendamento 3

*Considerando 13*

(13) Gli operatori che desiderano completare le denominazioni di vendita previste nel presente regolamento con altre informazioni fornite a titolo volontario *devono* poterlo fare secondo la procedura prevista agli articoli 16 o 17 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.

(13) Gli operatori che desiderano completare le denominazioni di vendita previste nel presente regolamento con altre informazioni fornite a titolo volontario, ***come ad esempio il tipo di alimentazione***, ***dovrebbero*** poterlo fare secondo la procedura prevista agli articoli 16 o 17 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.

Mercoledì 14 marzo 2007

TESTO  
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO

## Emendamento 4

*Considerando 14*

(14) Al fine di garantire un utilizzo corretto delle informazioni che figurano sulle etichette conformemente al presente regolamento, è necessario prevedere la registrazione dei dati che permettono di garantire la veridicità di tali informazioni in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione.

(14) Al fine di garantire un utilizzo corretto delle informazioni che figurano sulle etichette conformemente al presente regolamento, è necessario prevedere la registrazione dei dati che permettono di garantire la veridicità di tali informazioni in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione. ***Talune di queste informazioni possono, tuttavia, non essere fornite nella fase della consegna al consumatore finale.***

## Emendamento 5

*Considerando 15 bis (nuovo)*

***(15 bis) È opportuno che gli Stati membri determinino il regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e ne assicurino l'attuazione. Le sanzioni dovrebbero essere proporzionate ma sufficientemente dissuasive e potrebbero andare dalla rietichettatura o dalla rispedizione dei prodotti alla loro totale distruzione.***

## Emendamento 6

*Articolo 1, paragrafo 1, comma 2*

Esso si applica alle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi prodotte all'interno della Comunità o importate da paesi terzi.

Esso si applica alle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, ***macellati dopo il ... (\*)***, prodotte all'interno della Comunità o importate da paesi terzi.

***(\*) Data di entrata in vigore del presente regolamento.***

## Emendamento 7

*Articolo 1, paragrafo 2*

2. Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni previste dal regolamento (CEE) ***n. 1208/81*** del Consiglio <sup>(1)</sup>.

2. Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni previste dal regolamento (CE) ***n. 1183/2006*** del Consiglio, ***del 24 luglio 2006, relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti (\*)***.

<sup>(1)</sup> GU L 123 del 7.5.1981, pag. 3.

<sup>(1)</sup> GU L 214 del 4.8.2006, pag. 1.

## Emendamento 8

*Articolo 1, paragrafo 3*

3. Il presente regolamento non si applica alle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi per i quali è ***stata*** registrata una denominazione d'origine o una indicazione geografica protetta, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006.

3. Il presente regolamento non si applica alle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi per i quali è registrata una denominazione d'origine o una indicazione geografica protetta, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006.

Mercoledì 14 marzo 2007

TESTO  
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO

## Emendamento 9

## Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per «carni» l'insieme delle carcasse, carni con o senza osso e frattaglie tagliate o no, ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, presentate fresche, congelate o surgelate, che siano state confezionate o imballate o no.

Ai fini del presente regolamento si intende per «carni» l'insieme delle carcasse, carni con o senza osso e frattaglie tagliate o no **destinate al consumo umano**, ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, presentate fresche, congelate o surgelate, che siano state confezionate o imballate o meno. **Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai prodotti elaborati, trasformati o cotti contenenti carne.**

## Emendamento 10

## Articolo 3

Al momento della macellazione, tutti i bovini di età non superiore a dodici mesi sono suddivisi dagli operatori, sotto il controllo dell'autorità competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, in una delle categorie definite all'allegato I.

Al momento della macellazione, tutti i bovini di età non superiore a dodici mesi sono suddivisi dagli operatori, sotto il controllo dell'autorità competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, in una delle categorie definite all'allegato I. **Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantirne l'osservanza.**

## Emendamento 11

## Articolo 4, paragrafo 1, comma 1

Le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi vengono commercializzate nei rispettivi Stati membri unicamente sotto la o le denominazioni di vendita, che figurano all'allegato II, stabilite per ognuno dei suddetti Stati membri.

Le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi vengono commercializzate nei rispettivi Stati membri unicamente sotto la o le denominazioni di vendita, che figurano all'allegato II, stabilite per ognuno dei suddetti Stati membri. **Tale denominazione deve figurare su tutti i documenti commerciali.**

## Emendamento 12

## Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)

**2 bis. Il presente regolamento si applica solo quando la carne ottenuta da animali di età superiore a otto mesi viene commercializzata con dicitura diversa da «vitellone» (o il termine equivalente per la carne ottenuta da bovini adulti in altre lingue comunitarie)**

## Emendamento 13

## Articolo 5, paragrafo 1, alinea

Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e gli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000, **in ogni fase della produzione e della commercializzazione**, gli operatori appongono, alle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi un'etichetta recante le informazioni seguenti:

Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e gli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000, gli operatori appongono alle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi un'etichetta recante le informazioni seguenti:

Mercoledì 14 marzo 2007

TESTO  
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO

## Emendamento 14

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

a) la lettera di identificazione della categoria definita all'allegato I del presente regolamento,

a) la lettera di identificazione della categoria definita all'allegato I del presente regolamento, **in ogni fase della produzione e della commercializzazione, ad eccezione della fase della consegna al consumatore finale,**

## Emendamento 15

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

b) la denominazione di vendita conformemente all'articolo 4 del presente regolamento,

b) la denominazione di vendita conformemente all'articolo 4 del presente regolamento, **in ogni fase della produzione e della commercializzazione,**

## Emendamento 16

Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

**1 bis. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) figurano anche su tutti i documenti commerciali.**

## Emendamento 17

Articolo 5, paragrafo 2, comma 2

**Essi possono rendere non obbligatoria l'indicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), a condizione che venga correttamente assicurata l'informazione dell'acquirente.**

**soppresso**

## Emendamento 18

Articolo 7, comma 2, lettera a)

a) l'indicazione del numero di identificazione e della data di nascita degli animali;

a) l'indicazione del numero di identificazione e della data di nascita degli animali, **unicamente a livello dei mattatoi;**

## Emendamento 19

Articolo 8, paragrafo 1

1. Entro il **[1° luglio 2007]** gli Stati membri designano la o le autorità competenti responsabili dei controlli relativi all'applicazione del presente regolamento e ne informano la Commissione.

1. Entro il ...(\*), gli Stati membri designano la o le autorità competenti responsabili dei controlli **ufficiali** relativi all'applicazione del presente regolamento e ne informano la Commissione.

(\*) **Data di entrata in vigore del presente regolamento.**

Mercoledì 14 marzo 2007

TESTO  
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO

Emendamento 20

Articolo 9 bis (nuovo)

**Articolo 9 bis**  
**Sanzioni**

*Gli Stati membri determinano il regime sanzionatorio da applicare, qualora dai controlli effettuati risulti un mancato rispetto delle condizioni definite nel presente regolamento. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali disposizioni entro il ... (\*), e comunicano quanto prima possibile tutte le modifiche apportatevi successivamente.*

(\*) Dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 21

Articolo 10, paragrafo 2

**2. Possono essere apportate modifiche agli allegati I e II conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999.** **soppresso**

Emendamento 22

Allegato I, comma 1, punto A)

A) Categoria **X**: bovini di età non superiore a otto mesiCategoria **V**: bovini di età non superiore a otto mesiLettera di identificazione della categoria: **X**;Lettera di identificazione della categoria: **V**;

Emendamento 23

Allegato I, comma 1, punto B)

B) Categoria **Y**: bovini di età superiore a otto mesi ma non a dodici mesiB) Categoria **Z**: bovini di età superiore a otto mesi ma non a dodici mesiLettera di identificazione della categoria: **Y**.Lettera di identificazione della categoria: **Z**.

Emendamento 24

Allegato II, punto A), parte introduttiva

A) Per le carni ottenute da bovini della categoria **X**:A) Per le carni ottenute da bovini della categoria **V**:

Emendamento 25

Allegato II, punto B), parte introduttiva

B) Per le carni ottenute da bovini della categoria **Y**:B) Per le carni ottenute da bovini della categoria **Z**: